



# COMUNE DI BELLIZZI

*Provincia di Salerno*

**Area Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Culturali**

## **AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2026**

**Il Responsabile dell'Area  
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Culturali**

In esecuzione della propria determinazione reg. gen. n. 131 del 30/01/2026,

### **RENDE NOTO**

Che i nuclei familiari che vivono in condizione di fragilità abitativa, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo regionale destinato al contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025, avvalendosi della procedura a sportello adottata in conformità alle "Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa", approvate con Decreto Dirigenziale n. 429 del 17/12/2025, pubblicato sul BURC n. 90 del 22/12/2025.

Possono partecipare all'Avviso coloro che si trovino in condizione di fragilità e/o emergenza abitativa, come specificato mediante due differenti misure.

### **ART. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1**

**Per la Misura 1 sono necessari i seguenti requisiti:**

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ovvero di cittadini stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominata;
- b) residenza nella Regione Campania;
- c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
- d) attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, L'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi

- e) l'importo di euro 10.140,00;
- f) non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:**

- a) abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
- b) abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;
- c) abiti in una condizione di sovraffollamento;
- d) abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
- e) abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- f) sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
- g) sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;
- h) sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
- i) si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

**Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.**

## **ART. 2- REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2**

**Per la Misura 2 sono necessari i seguenti requisiti:**

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza nella Regione Campania;
- c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n.

76/2016;

- d) attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

### **ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate degli allegati obbligatori, dovranno pervenire, **entro e non oltre il termine del 31 DICEMBRE 2026**, mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it);
- A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bellizzi (SA), osservando gli orari di apertura al pubblico reperibili sul sito istituzionale;

Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali. Ai fini dell'erogazione del contributo potrà essere richiesta ulteriore documentazione. Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.

### **ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a) valido documento di riconoscimento;
- b) attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
- c) dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);
- d) dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 7 comma 4);
- e) ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

### **ART. 5 - ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per la Misura 1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e a € 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;
- c) contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- d) I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.
- e) I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

## **ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili vengono destinata per il 70% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 1 e per il restante 30% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 2.
2. Le risorse residue nell'annualità di riferimento restano disponibili anche per le annualità successive.
3. Le risorse di cui al comma 1 non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione da trasmettere all'indirizzo PEC: [politiche.abitative@pec.regione.campania.it](mailto:politiche.abitative@pec.regione.campania.it) complete della documentazione di cui al successivo articolo 4, comma 4, fino ad esaurimento delle disponibilità, fatto salvo quanto previsto dall'art.11;
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, ogni Comune è tenuto a pubblicare un bando a sportello, di durata annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

## **ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

## **ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il dott. Giocondo Vivone – Ufficio Servizi Sociali.

Recapiti: tel. 0828-358010 - Email [g.vivone@comune.bellizzi.sa.it](mailto:g.vivone@comune.bellizzi.sa.it)

## **ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali, approvate con D.G.R. 26 del 24/01/2023 pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2023.

Dalla Residenza municipale, li 30/01/2026.

Il Responsabile dell'Area  
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Culturali  
**Dott. Agostino Sabatino**